

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2013, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:-----

- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente -----
- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente -----
- dott. Andrea Gagnani Segretario -----
- dott. Mario D'Aguanno Tesoriere -----
- dott. Lelio Bizzarri Consigliere-----
- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere-----
- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere-----
- dott. Massimo Gubinelli Consigliere -----
- dott. Nicola Piccinini Consigliere-----
- dott. Antonino Urso Consigliere-----

Alle ore 10:15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gagnani assistito da una dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. -----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti-----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 028 -----
5. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 001 -----
6. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 008 -----
7. Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 019 -----
8. Convocazione disciplinare RG n. 2012 010 -----
9. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 034 -----
10. Discussione in merito ad adozione "Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio"-----
11. Discussione in merito a causa Psicologi Comune di Roma c/ Roma Capitale

12. Discussione in merito a convenzione tirocini post lauream con l'Università Uninettuno-----

13. Discussione in merito a consulenza fiscale gratuita a favore degli iscritti -----

14. Patrocini -----

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----

- Con riferimento al progetto di ricerca "Immagini e atteggiamenti dei medici e dei pediatri di base rispetto al disagio psichico e al ruolo dello psicologo", dopo la collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma, l'Ordine degli psicologi del Lazio e l'Ordine Provinciale dei Medici di Latina hanno trasmesso ai medici di base e ai pediatri di libera scelta una nota informativa e un questionario al fine di avviare un processo di collaborazione sul tema del disagio psichico e del benessere psicologico dei cittadini (prot. n.4090 del 14.05.2013 e prot. n. 4777 del 12.06.2013). -

- Il Presidente informa che l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Frosinone ha comunicato, con nota prot. n. 5486 del 09.07.2013, la disponibilità ad aderire al Progetto sul tema del disagio psichico e del benessere psicologico dei cittadini.-----

- Il Presidente riferisce circa il proprio intervento rilasciato nel corso della seduta del CNOP, tenutosi in data 5 e 6 luglio u.s., in merito a quanto disposto dall'art. 2, comma 4 septies d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10), il quale testualmente recita "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi". L'intervento al CNOP ha avuto ad oggetto la mancata conoscenza della normativa in esame e la conseguente immobilità del Nazionale circa la possibilità di far applicare il dettato normativo anche agli Ordini professionali degli psicologi, che invece non sono stati interessati da quanto disciplinato.-----

- Il Presidente riferisce in merito alla presentazione del volume Etica, Competenza, Buone prassi – Lo psicologo nella società di oggi, svoltasi mercoledì 10 luglio u.s., presso la sede dell'Ordine.-----

- Il Presidente informa i Consiglieri che sul sito è stata pubblicata l'intervista a Roger Solomon, rilasciata in occasione del Convegno sul tema "Il supporto psico-socio-sanitario nelle maxi-emergenze", tenutosi il 14 giugno 2013 presso il CNR.----

- Il Presidente comunica che vi è stato un aumento del prezzo delle marche da bollo, dovuto ad un aumento dell'imposta di bollo previsto dalla legge 71/13, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 147 del 25 giugno 2013. Le marche da bollo da 1,81 e da 14,62 euro salgono rispettivamente a 2 e 16 euro, evidenziando un aumento netto del 10%.-----

Gli aumenti interesseranno tutti gli atti giuridici sottoposti ad imposta di bollo, come le imposte per le scritture private, per i rogiti notarili, ed in particolare le fatture e note di professionisti. L'aumento dell'imposta servirà a recuperare 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione in Abruzzo, a seguito dei danni provocati dal sisma e assicurerà un trasferimento di 197 milioni di euro all'anno, dal 2014 al 2019, necessari per riparare gli immobili danneggiati o per l'acquisto di nuove abitazioni. -----

Alle ore 10:36 entra il consigliere dott.ssa Del Lungo.-----

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo"; -----

- visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale"; -----

- visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo"; -----

- visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"; -----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo presentate dai seguenti dottori:-----

Acocella Antonia, nata a Avellino il 17/05/1983-----

Agostinelli Giulia, nata a Chiusi (Si) il 12/01/1982-----

D'Alterio Alessia, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 25/08/1982-----

De Biase Silvia, nata a Albano Laziale (Rm) il 15/11/1980-----

Di Martino Antonella, nata a Roma il 29/11/1968-----

Falzone Sandra, nata a Civita Castellana (Vt) il 05/11/1962-----

Gabrielli Ilaria, nata a Ascoli Piceno il 11/11/1985-----

Gjoka Lucie, nata a Velipoje (Albania) il 20/10/1968-----

Marroni Francesca, nata a Genzano di Roma (Rm) il 21/04/1984-----

Mascellino Stefania, nata a Bracciano (Rm) il 29/01/1980-----

Melis Federica, nata a Oristano il 23/05/1985-----

Merciari Barbara, nata a Sassuolo (Mo) il 28/05/1972-----

Ocello Barbara, nata a Roma il 28/09/1982-----

Ongar Antonio, nato a Roma il 19/12/1959-----

Patitucci Marco, nato a Roma il 07/10/1981-----

Pomi Cristina, nata a Viterbo 02/02/1985-----

Propersi Flaminia, nata a Roma il 10/01/1983-----

Raimondi Valentina, nata a Roma il 26/04/1979-----

Sambuci Anna Maria, nata a Civita Castellana (Vt) il 18/03/1963-----

Toppi Veronica, nata a Marino (Rm) il 10/01/1986-----

Torchia Aurelie, Licia, Monique, nata a Bourges (Francia) il 10/05/1985-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini e Urso)-

-----delibera (n. 402-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:-----

20101.Acocella Antonia, nata a Avellino il 17/05/1983-----

20102.Agostinelli Giulia, nata a Chiusi (Si) il 12/01/1982-----

20103.D'Alterio Alessia, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 25/08/1982-----

- 20104.De Biase Silvia, nata a Albano Laziale (Rm) il 15/11/1980 -----
- 20105.Di Martino Antonella, nata a Roma il 29/11/1968 -----
- 20106.Falzone Sandra, nata a Civita Castellana (Vt) il 05/11/1962 -----
- 20107.Gabrielli Ilaria, nata a Ascoli Piceno il 11/11/1985-----
- 20108.Gjoka Lucie, nata a Velipoje (Albania) il 20/10/1968-----
- 20109.Marroni Francesca, nata a Genzano di Roma (Rm) il 21/04/1984 -----
- 20110.Mascellino Stefania, nata a Bracciano (Rm) il 29/01/1980-----
- 20111.Melis Federica, nata a Oristano il 23/05/1985-----
- 20112.Merciari Barbara, nata a Sassuolo (Mo) il 28/05/1972-----
- 20113.Ocello Barbara, nata a Roma il 28/09/1982 -----
- 20114.Ongar Antonio, nato a Roma il 19/12/1959-----
- 20115.Patitucci Marco, nato a Roma il 07/10/1981 -----
- 20116.Pomi Cristina, nata a Viterbo 02/02/1985 -----
- 20117.Propersi Flaminia, nata a Roma il 10/01/1983 -----
- 20118.Raimondi Valentina, nata a Roma il 26/04/1979 -----
- 20119.Sambuci Anna Maria, nata a Civita Castellana (Vt) il 18/03/1963 -----
- 20120.Toppi Veronica, nata a Marino (Rm) il 10/01/1986 -----
- 20121.Torchia Aurelie, Licia, Monique, nata a Bourges (Francia) il 10/05/1985 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----
- visto l’art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----
- vista la domanda di cancellazione non conforme dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 4942 del 20/06/2013) inviata dal dott. Gabriele Paragona;-----
- vista la richiesta di integrazione della suddetta domanda non conforme (identificata con prot. n. 4978 del 21/06/2013) inviata al dott. Paragona dall’Ufficio Albo;-----
- vista la successiva domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5518 del 10/07/2013), presentata dal dottor Gabriele Paragona, nato a Bari il 27/05/1938, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1655 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini e Urso)-

-----delibera (n. 403-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Gabriele Paragona, nato a Bari il 27/05/1938. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 303 del 06/05/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Salomone Stefania, nata a Lentini (SR) il giorno 09/05/1975, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 27/06/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Salomone Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini e Urso)-

-----delibera (n. 404-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Salomone Stefania, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 27/06/2013, data di iscrizione della dottoressa Salomone Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 257 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tardella Daniela, nata a Civitanova Marche (MC) il giorno 20/04/1980, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche n. 160 del 22/06/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Tardella Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini e Urso)-
-----delibera (n. 405-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Tardella Daniela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 22/06/2013, data di iscrizione della dottoressa Tardella Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte presentata dalla dottoressa Abrigo Maria Angela, nata a Trezzo Tinella (CN) il giorno 17/02/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex

art. 34 L. 56/89) con il n. 8449 dal 19/07/1999, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 15/11/2010, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Abrigo Maria Angela a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini e Urso)-

-----delibera (n. 406-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Abrigo Maria Angela, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;-----

- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----

- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

1. Ascenzi Arianna, nata a Roma il 06/01/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15529, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana;
2. Boccassi Luca, nato a Genova il 11/06/1975 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12736, ha conseguito in data 27/10/2010 il diploma di

specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);-----

3. Chirico Laura, nata a Genova il 25/04/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17501, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana;

4. Fiore Giovanna, nata a Bari il 27/04/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17132, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC-UPS - Univ. Pontificia Salesiana;-----

5. Lepore Paola, nata a Latina il 20/03/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14772, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SAPA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE; -----

6. Murolo Annalisa, nata a Napoli il 13/04/1977 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14357, ha conseguito in data 21/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998);

7. Ortu Tiziana, nata a Roma il 20/04/1958 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17027, ha conseguito in data 17/09/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IAF - ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE;-----

8. Parlanti Claudia, nata a Roma il 16/07/1957 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17029, ha conseguito in data 17/09/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IAF - ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE;

9. Senese Daniela, nata a Avezzano (Aq) il 24/08/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15750, ha conseguito in data 11/02/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002);-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Piccinini e Urso)-----delibera (n. 407-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.-----

Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 028-----

Entrano i Consulenti legali del Consiglio avv. Luca Lentini ed il dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 028.-----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato ha comunicato, con certificato medico omissis, la sua impossibilità ad essere presente per la seduta odierna per motivi di salute.-----

Il Presidente informa il consiglio che si procederà alla riconvocazione del dott. omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che:-----

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare.-----

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 001-----

Il Presidente comunica la necessità di procedere al rinnovo della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. omissis data la irritualità accertata in ordine alla comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare. Il Presidente informa il Consiglio che si procederà al rinnovo della notifica della delibera omissis e alla riconvocazione del dott. omissis per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che:-----

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----
- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare.-----

Alle ore 10:53 entra il consigliere dott.ssa Tibaldi. -----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 008 -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 008.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Luca Lentini. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l'inculpata ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 11:16 entra il consigliere dott.ssa Barbato. -----

Alle ore 11:33 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio l'inculpata omissis ed il suo difensore, omissis.-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'inculpata ed autorizza la stessa ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -----

Omissis.-----

Il Presidente dà la parola all'inculpata ed al suo difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all'arringa finale.-----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'inculpata (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----

Vengono congedati l'inculpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----
- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"; -----
- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'inculpata; -----
- audita la omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; -----
- ascoltate le difese verbali dell'inculpata e del suo difensore, avv. omissis;-----
- preso atto della memoria difensiva depositata dalla omissis a mezzo del suo difensore;-----
- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..";-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."; -----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."; -----

- con voto segreto 12 favorevoli ed 1 contrario sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, omissis;-----

- con voto segreto 8 favorevoli e 5 contrari sulla irrogazione della sanzione della sospensione per mesi sei ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. c) L. 56/89; -----
-----delibera (n. 408-13)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei nei confronti della omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. c) L. 56/89; ----- --

b) di notificare la presente deliberazione alla omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpata ed il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. -----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpata indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. -----

Il Presidente informa l'incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.-----

Alle ore 13:00 il Presidente dispone la sospensione della seduta consiliare per 20 minuti. -----

Alle ore 13:25 riprende la seduta. Escono i consiglieri Bizzarri e Piccinini. -----

Ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio, la seduta è verbalizzata dal Segretario assistito da una dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Stefania Brantl, che ha sostituito la dipendente dott.ssa Marzia Meloni. -----

Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti all'o.d.g., che saranno trattati nel seguente ordine 11, 12, 13, 14 e 10. Il Presidente pone ai voti e il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Tibaldi e Urso). -----

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a causa Psicologi Comune di Roma c/ Roma Capitale-----

Il Presidente illustra il contenuto della delibera. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";-----

- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6, comma II lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità";-----

- visto il ricorso ex art. 133, comma I lett. a), punto 1) c.p.a., notificato all'Ordine in data 19 giugno 2013 (prot. n. 4914/2013), con il quale la dott.ssa Antonella Rossi più altri Psicologi dipendenti di Roma Capitale a tempo indeterminato, dolendosi in premessa del mancato pagamento da parte di Roma Capitale delle quote di iscrizione all'albo degli Psicologi, hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la condanna datoriale al risarcimento del danno ex art. 2 bis della Legge n. 241/1990, cagionato a loro dire dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento dagli stessi attivato nel maggio 2012 mediante diffida con richiesta di "riconoscere e corrispondere il rimborso dell'importo del contributo di iscrizione all'albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio relativo agli ultimi dieci anni.. di voler disporre, con delibera G.C., l'assunzione a carico del bilancio comunale di Roma Capitale del contributo annuale di iscrizione all'albo

dell'Ordine degli Psicologi del Lazio a decorrere dall'anno 2013 in poi, e di voler adottare ogni altro atto o provvedimento ritenuto opportuno ed indispensabile, e comunque per l'adozione di un provvedimento espresso"; -----

- rilevato che lo stesso ricorso è stato notificato anche all'Ordine, definito erroneamente dai ricorrenti quale controinteressato, ovvero quale soggetto avente interesse al rigetto delle domande dagli stessi formulate;-----

- considerato, anche a voler prescindere dalla suddetta qualificazione dell'Ordine come controinteressato, che il ricorso ha ad oggetto una domanda meramente risarcitoria del paventato danno da mancata conclusione di un procedimento amministrativo da parte di Roma Capitale per la quale difetta un interesse categoriale in capo all'Ordine; -----

- osservato che, anche se nella specie si ritenesse sussistente un interesse ordinistico, nel merito pare difettare l'obbligatorietà del procedere amministrativo ex art. 2, comma I, della Legge n. 241/1990 reclamata dai ricorrenti; -----

- ritenuto pertanto opportuno non costituirsi nel giudizio in oggetto;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Tibaldi e Urso)---

-----delibera (n. 409-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di non costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dalla dott.ssa Antonella Rossi più altri Psicologi dipendenti di Roma Capitale, con il ricorso ex art. 133, comma I lett. a), punto 1) c.p.a. -----

Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a convenzione tirocini post lauream con l'Università Uninettuno -----

Il Presidente illustra il contenuto della delibera. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c) e lett. g), in base ai quali il Consiglio rispettivamente "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine" e "designa a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale";-----

- visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";-----

- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"; --

- preso atto che, sulla base dell'art. 6, comma I, del suddetto decreto che stabilisce "Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore", l'Ordine è vincolato alla stipula di una Convenzione con le Università al fine di consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio; -----

- visto, altresì, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; -----

- visto il D.M. del 15 aprile 2005, con il quale il MIUR ha istituito e legalmente riconosciuto l'Università Telematica Internazionale non statale Uninettuno; -----

- vista la delibera n. 459 del 17 settembre 2008, con la quale il Consiglio ha ratificato la delibera presidenziale n. 7 del 30 luglio 2008, relativa alla stipula di una Convenzione con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea in Discipline Psicosociali, per lo svolgimento delle attività di tirocinio obbligatorio, ai fini dell'iscrizione alla sezione B dell'Albo; -----

- visto, in particolare, l'art. 9 della suddetta Convenzione, ai sensi del quale "In accordo con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e il Preside del Corso di Laurea in Discipline Psicosociali dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno si potrà costituire una Commissione per i tirocini";-----

- visto, altresì, l'art. 10 della citata Convenzione, in base al quale "La Commissione avrà il compito di elaborare le convenzioni per l'accREDITamento degli Enti abilitati e, altresì, dovrà indicare a) i requisiti di ammissione alla convenzione con l'Università, che i soggetti interessati dovranno possedere; b) le modalità di elaborazione del progetto formativo e di orientamento da parte della struttura accreditata; c) le funzioni dei tutor; d) gli obblighi e le attività che potranno svolgere i tirocinanti; e) la definizione di standard per la valutazione dell'efficacia dei tirocini"; -----

- visto l'indirizzo fornito dal D.M. del 13 gennaio 1992, n. 239 art. 1, comma II, il cui disposto prevede che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private, ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine", richiedendo all'Ordine ed alle Università di dotarsi di uno strumento di intesa e raccordo, ai fini di verificare l'idoneità delle strutture presso le quali effettuare i tirocini suddetti; -----

- preso atto, dunque, della necessità di costituire una Commissione paritetica che risponda alla disciplina prevista dalla attuale normativa; -----

- viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004", predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in data 30 gennaio 2009; -----

- preso atto che, nelle summenzionate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A; -----

- tenuto conto, altresì, che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy; ----

- letta la nota, prot. n. 4605 del 5 dicembre 2008, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso, in risposta a un quesito formulato dall'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, un parere sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di psicologo; -----

- preso atto che, nella suddetta nota, il Direttore Generale, dottor Antonello Masia, ha espressamente stabilito che "non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuità. Infine, si conferma che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 328/2001 non è stato ancora emanato"; -----

- vista la nota, prot. n. 5456 dell'8 luglio 2013, con la quale l'Università Telematica Internazionale Uninettuno ha comunicato l'esigenza di rinnovare il testo della Convenzione per l'esercizio delle attività di tirocinio post lauream idonee all'iscrizione alla sezione B dell'Albo; -----

- rilevata, pertanto, la necessità di adattare ai recenti indirizzi in materia di tirocini la precedente Convenzione stipulata con l'Università Uninettuno, per la regolamentazione del tirocinio necessario per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo;--

- valutata l'opportunità, alla luce della attuale normativa, di designare i componenti della Commissione paritetica costituenda; -----

- ravvisata, dunque, la necessità di nominare due colleghi di comprovata esperienza professionale in qualità di rappresentanti dell'Ordine all'interno della Commissione per i tirocini istituita presso l'Università Uninettuno; -----

- ritenuto opportuno inserire il nominativo di un collega iscritto alla sezione B dell'Albo;-----

- preso atto che i Consiglieri Andrea Gragnani e Barbara Tibaldi hanno fornito la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di componente nella suindicata Commissione;-----

- vista la delibera n. 88 del 20 febbraio 2012, con la quale il Consiglio ha stabilito che "sino a fine mandato, l'importo di gettoni di presenza [ai Gruppi di Lavoro] ed alle Commissioni, secondo le seguenti modalità: a) per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e di Gruppi di lavoro, nel corso dell'anno, non possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 6, ad eccezione della Commissione Deontologica[...]; b) [...] sarà attribuito ai componenti delle commissioni un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; c) è fatto divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata; d) il gettone di presenza è corrisposto, previa verifica della partecipazione dei componenti alle riunioni di Commissioni[...], sulla base dei fogli firma siglati dai Coordinatori"; -----

- ritenuto opportuno corrispondere, per ogni riunione della commissione un gettone di presenza di € 180,00 (euro centoottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata; -----

- visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso; -----

con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli e Urso) e 3 astenuti (Barbato, Gragnani e Tibaldi)-----

-----delibera (n. 410-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di adattare ai recenti indirizzi sopra esposti in materia di tirocini la precedente Convenzione stipulata con l'Università Telematica Internazionale non statale Uninettuno, Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea in Discipline Psicosociali, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, necessarie ai fini dell'iscrizione alla sezione B dell'Albo, come di seguito specificato. -----

Modifiche al testo vigente della Convenzione:-----

Punto 3) A partire dall'attivazione del nuovo corso di laurea previsto dall'ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, in conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo, sarà regolato dalle seguenti norme. -----

- Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 ex DM 270/2004) ---

Il tirocinio semestrale (pari a 500 ore) richiesto per l'ammissione all'esame di Stato - sezione B dell'Albo deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.

Punto 6) Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio in relazione ai periodi di svolgimento delle sessioni degli Esami di Stato, questo dovrà essere iniziato nelle due date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (15 marzo e 15 settembre) atteso che l'interessato abbia già conseguito il titolo di studio.-----

2) le presenti modifiche si considereranno vigenti dopo conforme delibera della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno;-----

3) di nominare, sino a fine mandato, i consiglieri Andrea Gragnani e Barbara Tibaldi, quali rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio all'interno della Commissione paritetica per i tirocini, istituita presso l'Università Telematica Internazionale non statale Uninettuno;-----

4) di corrispondere per ogni riunione della Commissione a ciascun rappresentante dell'Ordine un gettone di presenza dell'importo di € 180,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata. -----

Si passa al punto 13 all'o.d.g.: Discussione in merito a consulenza fiscale gratuita a favore degli iscritti-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";-----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l'altro, "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----
 - Vista la delibera n. 874 del 20 dicembre 2010, con la quale il Consiglio ha rinnovato, sino al termine del mandato consiliare, il servizio di consulenza fiscale gratuita a favore degli iscritti, presso la propria sede, senza alcun onere di spesa per l'Ente;-----
 - Preso atto che, con la citata delibera, il Consiglio ha altresì disposto che le consulenze fiscali siano erogate, alternativamente e previo appuntamento, dai professionisti di comprovata esperienza dott. Fabrizio Del Franco e dalla rag. Dalia Bardini;-----
 - Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28 febbraio 2011 e modificato con delibera n. 260 del 28 maggio 2012;-----
 - Preso atto delle sempre maggiori richieste degli iscritti rispetto alle consulenze in oggetto;-----
 - Ritenuto opportuno, al fine di ridurre i tempi di attesa degli iscritti, ampliare il servizio di consulenza, avvalendosi di un ulteriore professionista;-----
 - Considerato che la consulenza in oggetto non comporterà oneri di spesa a carico dell'Ente né a carico degli iscritti;-----
- con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso) e 3 astenuti (Barbato, Gubinelli e Tibaldi)-
-----delibera (n. 411-13)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- 1 - di ampliare il servizio di consulenza fiscale gratuita, a favore degli iscritti, avvalendosi di un ulteriore professionista, sino a fine mandato consiliare. La consulenza in oggetto non comporterà oneri di spesa a carico dell'Ente né a carico degli iscritti;-----
 - 2 - di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Ordine.-----

Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Alle ore 13:50 esce il Tesoriere.-----

Si passa al punto 14 all'o.d.g.: Patrocini-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Genitorialità e modelli dell'intervento clinico nella famiglia", presentata dal dott. Vittorio De Sanctis, in qualità di Presidente dell'Opera Sante De Sanctis (prot. n. 5360 del 03.07.2013);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad oggetto i seguenti temi: "Interventi di prevenzione primaria e secondaria nella genitorialità a rischio. L'intervento clinico con la famiglia nella prospettiva dell'attaccamento. Il Parenting come risorsa per il funzionamento familiare: il ruolo dell'emotività espressa e dell'alleanza genitoriale", si terrà nei giorni 4 e 5 ottobre 2013, presso "Il Vecchio Granaio"- Palazzo De Sanctis, Parrano, provincia di Terni;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 412-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Genitorialità e modelli dell'intervento clinico nella famiglia", che si terrà nei giorni 4 e 5 ottobre 2013, presso "Il Vecchio Granaio"- Palazzo De Sanctis, Parrano, provincia di Terni, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito ad adozione "Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio"-----

Entra alle ore 13:55 la dipendente dott.ssa Stefania De Marco, al fine di illustrare il contenuto del "Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio".-----

La dipendente De Marco espone la bozza del regolamento oggetto della presente delibera, soffermandosi sul quadro normativo, nonché sulle necessità segnalate all'Ordine dagli iscritti e dall'utenza.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visti, altresì, gli artt 10 e 8 della citata legge, in base ai quali rispettivamente "L'Albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'Ordine di iscrizione. L'Albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione" e "I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione";-----

- visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 14 comma I lett. c), in base al quale il Segretario "Sovrintende all'aggiornamento dell'albo";-----

- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare l'art. 61, ai sensi del quale "Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari";-----

- visto il Decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, ai sensi del quale tutti gli iscritti in Albi professionali, a prescindere dal tipo di attività che esercitano, hanno l'obbligo di attivare una casella di Posta Elettronica Certificata (Pec) e di comunicarne l'indirizzo ai rispettivi Ordini o Collegi, affinché questi provvedano a renderlo consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni;-----
- visto il Regolamento di individuazione dei criteri per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati personali relativi agli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 237 del 21 luglio 2004; -----
- visto il vigente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con delibera n. 311 del 10 settembre 2009; -----
- visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Marzo 2013, che stabilisce le modalità operative dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);-----
- preso atto che gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, nonché alla tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, instaurano rapporti con gli iscritti;-----
- considerato che, in ragione della revisione dell'Albo da effettuarsi almeno ogni due anni e dell'elevato numero degli iscritti, l'Ordine ha attivato un sistema di aggiornamento permanente dell'Albo attraverso modalità telematiche; -----
- rilevato che il Regolamento di individuazione dei criteri per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati personali relativi agli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio, a seguito delle nuove modalità di aggiornamento dei dati albo, necessita di modifiche ed integrazioni; -----
- ritenuto opportuno, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 196/2003, consentire agli iscritti di integrare i dati da pubblicare obbligatoriamente sull'Albo con ulteriori dati professionali;-----
- ravvisata l'opportunità di individuare, quale responsabile del trattamento dei dati personali, il Segretario dell'Ordine;-----
- ritenuto, pertanto, necessario adottare un regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio che, sostituendo il documento approvato con delibera consiliare n. 311/2009, definisca in maniera più puntuale e precisa le procedure e le modalità di raccolta, trattamento,

comunicazione e diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili) contenuti nell'albo;-----

- vista e discussa la bozza del "Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio";-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Gubinelli, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 413-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1- di individuare il Segretario dell'Ordine quale responsabile del trattamento dei dati personali;-----

2 – di approvare, in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il "Regolamento per il trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio", che costituisce parte integrante della presente delibera. Detto regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.-----

Il Presidente procede alla lettura del testo del detto Regolamento:

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

(adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio n. 413 del 15 luglio 2013)

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento da parte dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (di seguito denominato Ordine) dei dati personali forniti dagli iscritti all'Albo.

2. Considerato che gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, nonché alla tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, instaurano rapporti con gli iscritti, l'Ordine stabilisce con il presente regolamento le modalità di raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali contenuti nell'albo.

3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente al trattamento dei dati personali e non al trattamento dei dati sensibili o giudiziari, che risultano disciplinati da apposita regolamentazione dell'Ordine.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si intendono:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2. Per le ulteriori definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs n. 196/2003.

Articolo 3 – Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Psicologi del Lazio, con sede in Roma, via del Conservatorio n. 91. Al titolare competono le decisioni

in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario pro tempore dell'Ordine.

3. Il titolare può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati personali altri soggetti rispetto a quello individuato al comma 2.

4. Il titolare e/o il responsabile procedono, con propri atti scritti, all'individuazione ed alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali all'interno dell'Ordine. Per la gestione delle attività attribuite dalla legge e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ordine, i dati possono essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati (quali i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, etc.).

5. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

Articolo 4 – Modalità di raccolta dati personali

1. L'Ordine tratta soltanto i dati personali indispensabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali, garantendo che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali, raccolti presso l'iscritto, avviene dunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto ai predetti fini istituzionali ed è effettuato attraverso le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche accessibile in rete;
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.

3. In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma II lett. e), della Legge n. 56/89, che prevede la revisione dell'Albo almeno ogni due anni, l'Ordine ha inoltre attivato un sistema di aggiornamento permanente dell'Albo attraverso modalità telematiche.

Articolo 5 – Dati obbligatori

1. Sono da considerarsi obbligatori i dati personali che, in conformità a quanto disposto dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 recante “Ordinamento della Professione di Psicologo”, devono essere necessariamente pubblicati sull’Albo.
2. In particolare, ai sensi dell’art. 8 comma II-III e dell’art. 10 comma III-IV della Legge n. 56/1989, l’Albo deve recare un indice alfabetico che riporti il numero d’ordine di iscrizione e per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e per i sospesi dall’esercizio professionale la relativa indicazione. Inoltre i pubblici impiegati debbono provare se è loro consentito l’esercizio della libera professione e ove tale esercizio sia precluso ne viene riportata sull’Albo annotazione con la relativa motivazione. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Ordine eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati stessi.
3. L’indirizzo della residenza è da comunicare obbligatoriamente all’Ordine tuttavia, ai soli fini della pubblicazione sull’albo on-line, della comunicazione a terzi e della diffusione, l’iscritto può scegliere autonomamente un domicilio professionale diverso dalla residenza.
4. Trattandosi di un dato obbligatorio per legge, l’iscritto può richiedere l’oscuramento del campo della residenza solo se siano presenti ragioni che attengono alla sfera della sicurezza personale. A tal fine, l’iscritto deve presentare apposita istanza sottoscritta, corredata da documento d’identità e documentazione comprovante lo stato di necessità, indirizzata all’attenzione del Segretario dell’Ordine e trasmessa per posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata.
5. Il responsabile del trattamento, valutata la sussistenza di un interesse concreto e attuale connesso all’oggetto dell’istanza, può accogliere la richiesta di oscuramento del campo della residenza.

Articolo 6 – Dati facoltativi

1. Sono da considerarsi facoltativi i dati personali, dei quali l’iscritto può discrezionalmente chiedere la pubblicazione sull’Albo.
2. L’Ordine può, su esplicita richiesta dell’iscritto da effettuarsi in base alle modalità telematiche in uso, integrare i dati obbligatoriamente riportati sull’Albo, ai sensi della Legge n. 56/1989, con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti relativi all’attività professionale, in ottemperanza del disposto dell’art. 61, comma III, del D. Lgs. n. 196/2003.
3. Tali dati, a titolo meramente esemplificativo, riguardano i seguenti ambiti:
 - Recapiti telefonici ed e-mail

- Notizie sulla formazione professionale
- Ambito di intervento professionale e tipologia di utenza
- Curriculum professionale

4. L'iscritto può anche scegliere di comunicare all'Ordine i suoi dati personali facoltativi solo per uso interno. In tal caso, i dati potranno essere utilizzati dall'Ente ma non saranno pubblicati sull'Albo, né diffusi, né comunicati a terzi.

Articolo 7 – Diritti dell'interessato

1. Relativamente al trattamento dei dati, gli iscritti possono esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha diritto:

- a) di chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) di conoscere l'origine dei dati, nonché la finalità, la modalità e la logica su cui si basa il trattamento;
- c) di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- d) di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- e) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- h) di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 8 - Accesso ai dati personali da parte dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali trattati dall'Ordine, presentando apposita richiesta sottoscritta e corredata di documento d'identità,

indirizzata all'attenzione del Segretario dell'Ordine e trasmessa per posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata.

2. Il riscontro alla richiesta dell'interessato è fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 9 – Comunicazione dati

1. I dati personali contenuti nell'Albo, ai sensi dell'art. 61 comma II del D. Lgs. n. 196/2003, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati.

2. L'Ordine può comunicare tutti i dati obbligatori ex lege e, se richiesto dall'iscritto secondo le modalità telematiche in uso, gli ulteriori dati pertinenti e non eccedenti relativi all'attività professionale:

- a) agli iscritti all'Albo;
- b) ad altri soggetti pubblici, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- c) agli Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- d) ai privati cittadini che ne facciano richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma IV, della Legge n. 56/1989, l'Ordine ha la facoltà di menzionare i provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. L'Ordine, in conformità dell'art. 13 comma I del "Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio", procede alla pubblicazione, ove prevista, delle sanzioni disciplinari.

Articolo 10 – Diffusione dei dati personali

1. I dati personali contenuti nell'albo possono altresì essere diffusi mediante reti di comunicazione elettronica.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma I-II, del D. Lgs. n. 196/2003, l'Ordine può scegliere di pubblicare l'Albo, oltre che in forma cartacea, come previsto dalla Legge n. 56/1989, anche sul sito internet istituzionale e su altro supporto elettronico.

Articolo 11 – Indirizzario e modalità di richiesta

1. L'Ordine, in ottemperanza del disposto dell'art. 61 comma IV del D. Lgs. n. 196/2003, è abilitato a fornire a terzi i dati relativi all'indirizzo postale e/o e-mail e/o PEC per l'invio di materiale informativo relativo alla professione, a carattere scientifico o inerente a convegni o seminari.

2. A tale scopo i dati degli iscritti, che abbiano dato espressa autorizzazione mediante le modalità telematiche in uso, vengono raccolti in un apposito indirizzario che sarà fornito ai terzi richiedenti a mezzo di posta elettronica.

3. I soggetti terzi dovranno presentare apposita richiesta, indirizzata all'attenzione del Segretario dell'Ordine e trasmessa per posta ordinaria, fax o posta elettronica, o posta elettronica certificata.

4. La richiesta di indirizzario dovrà necessariamente soddisfare i seguenti requisiti:

a) indicare esplicitamente lo svolgimento dei fini per i quali sarà realizzato il trattamento dei dati;

b) presentare in allegato il materiale che sarà effettivamente oggetto di spedizione;

c) contenere la dichiarazione del responsabile del trattamento che si impegna espressamente a non utilizzare i dati forniti per fini diversi da quelli indicati e ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, in particolare nell'art. 7.

5. L'istruttoria sulle richieste di indirizzario sarà effettuata dal Segretario dell'Ordine, che potrà avvalersi degli Uffici dell'Ordine per lo svolgimento di tale attività e richiedere ai soggetti ulteriori informazioni e documentazione, utili ai fini dell'istruttoria o della valutazione della richiesta di indirizzario.

6. Specificatamente, il Segretario valuterà:

a) la conformità della richiesta ai requisiti indicati nel comma IV;

b) la conformità delle eventuali iniziative oggetto di promozione ai principi del Codice Deontologico, al decoro e alla dignità della professione ed il loro fondamento scientifico.

L'indirizzario verrà infatti concesso previa verifica della rispondenza dell'iniziativa a un adeguato profilo etico-culturale del soggetto richiedente, anche in considerazione dei riferimenti scientifico-metodologici.

7. L'indirizzario non potrà essere concesso quando dalle finalità dell'iniziativa derivi un conflitto di interessi o un possibile pregiudizio o danno all'immagine della professione o dell'Ordine.

8. Sono a carico del soggetto richiedente i diritti di segreteria dovuti per la predisposizione e l'invio dei dati. L'importo dovrà essere corrisposto dal soggetto richiedente all'Ordine mediante bonifico bancario, almeno 7 giorni prima dell'invio dell'indirizzario.

9. Il Segretario dell'Ordine procederà a rendere noti gli importi, definiti dall'amministrazione, da corrispondere per detto invio.

Articolo 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 15 luglio 2013.

2. Il presente regolamento, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, entrerà in vigore contestualmente all'attivazione delle nuove modalità telematiche di aggiornamento dei dati dell'albo.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intenderà abrogato il "Regolamento di individuazione dei criteri per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati personali relativi agli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio", approvato con deliberazione n. 273-2004. -----

Alle ore 14:17 entra la dipendente dott.ssa Marzia Meloni ed esce la dipendente dott.ssa Stefania Brantl. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario assistito dalla dipendente dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio.-----

Alle ore 14:18 esce il consigliere dott. De Dominicis. -----

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 019. -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 019. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Luca Lentini. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpata ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 14:25 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio l'incolpata dott.ssa omissis ed il suo difensore, Avv. omissis -----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpata ed autorizza la stessa ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -----

Omissis.-----

Il Presidente dà la parola all'incolpata ed al suo difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all'arringa finale.-----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpata (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----

Vengono congedati l'incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"; -----

- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata;-----

- audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; -----

- ascoltate le difese verbali dell'incolpata e del suo difensore; -----

- preso atto della memoria difensiva depositata dalla omissis a mezzo del suo difensore;-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..";-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."; -----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."; -----

- con voto segreto 8 favorevoli ed 1 contrario sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, omissis; -----

- con voto segreto all'unanimità dei presenti sulla irrogazione della sanzione dell'avvertimento ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a L. 56/89; -----

-----delibera (n. 414-13)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento nei confronti della Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89;-----

b) di notificare la presente deliberazione alla Omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.-----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpata ed il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare.-----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpata indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare.-----

Il Presidente informa l'incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.-----

Alle ore 14:39 entrano i consiglieri dott.ssa Montanari e dott. De Dominicis.-----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare RG n. 2012 010-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 010.-----

Il Presidente informa il Consiglio che il difensore dell'Omissis ha comunicato con nota prot. omissis l'impossibilità ad essere presente alla seduta odierna.-----

Il Consiglio accoglie la richiesta di rinvio dell'audizione.-----

Il Presidente informa il consiglio che si procederà alla riconvocazione del dott. omissis per il giorno omissis nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che:-----

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare.-----

Alle ore 15:15 escono i consiglieri dott.ssa Tibaldi e dott. Gubinelli. -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 034-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 034.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpata ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 15:20 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio l'incolpata omissis ed il suo difensore, omissis.-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpata ed autorizza la stessa ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -----

Omissis. Alle ore 15:46 esce il cons. Barbato. Omissis. -----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpata (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.-----

Vengono congedati l'incolpata, il suo difensore, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.-----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"; -----

- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata;-----

- audita la omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale;-----

- ascoltate le difese verbali dell'incolpata e del suo difensore;-----

- preso atto della memoria difensiva depositata dalla Omissis a mezzo del suo difensore;-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.";-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."; -----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."; -----

- con voto segreto 8 favorevoli e 1 contrario sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, omissis; -----

- con voto segreto 8 favorevoli e 1 contrario sulla irrogazione della sanzione avvertimento ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; -----

-----delibera (n. 415-13)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento nei confronti della omissis ai sensi 26, comma 1 lett. a) L. 56/89;-----

b) di notificare la presente deliberazione alla omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpata ed il suo difensore, nonché i consulenti legali a rientrare. -----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpata indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante

deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. -----

Il Presidente informa l'incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. -----

Il presente verbale è letto e approvato all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gagnani, Borrelli, De Dominicis Del Lungo, Gasparini, Montanari, Urso). -----

La seduta si chiude alle ore 16:10-----